



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Disconoscimento lavorative giornate

Autore: Redazione | 16/07/2019



Il disconoscimento delle giornate lavorative è un'operazione che viene compiuta dall'Inps con riferimento al lavoro agricolo anche se, in generale, è possibile anche in altri settori.

Nel mondo dell'agricoltura, capita spesso ai lavoratori agricoli di ricevere una

notifica nella quale gli viene comunicato il disconoscimento da parte dell'Inps di un certo numero di giornate lavorative in un determinato anno.

Si tratta di un provvedimento assunto dall'Inps che deriva, solitamente, da un precedente accertamento ispettivo degli ispettori e che considera come non lavorate le giornate che vengono disconosciute. E' importante sapere cosa può fare il lavoratore agricolo di fronte ad un provvedimento di **disconoscimento giornate lavorative**.

Ed è anche opportuno sapere che l'Inps non può procedere al disconoscimento con i tempi che ritiene più opportuni ma deve provvedere entro un certo termine massimo. Il dipendente agricolo che ha subito il disconoscimento deve mettere insieme una serie di documenti e tentare di recuperare la situazione presentando un apposito ricorso, come vedremo nel prosieguo.

Chi sono i lavoratori agricoli?

Nell'ambito del settore agricolo, si considera **lavoratore dipendente agricolo** chiunque rende la propria opera manuale, a fronte di una retribuzione, per la coltivazione di fondi o allevamento di bestiame e per attività connesse a favore di un'azienda agricola o di altro soggetto che svolge attività agricola.

I **lavoratori dipendenti agricoli** si distinguono in:

- **operati a tempo determinato** (che vengono anche definiti **braccianti agricoli** o **giornalieri di campagna**). Questi lavoratori vengono assunti per eseguire dei lavori di breve durata, saltuariamente, oppure per finalità sostitutive, cioè per rimpiazzare operai fissi attualmente assenti e che hanno diritto di conservazione del posto;
- **operai a tempo indeterminato** (definiti anche **salariati fissi**): si tratta di operai fissi assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza la previsione nel contratto di un termine di scadenza del rapporto lavorativo.

A queste due categorie principali si affiancano i cosiddetti lavoratori agricoli assimilati, e cioè:

- **compartecipanti individuali**: sono quei lavoratori che si obbligano individualmente a coltivare un terreno di altri in compartecipazione per un

periodo di tempo limitato ad un anno o al ciclo della coltura da portare avanti. In questo caso non c'è una vera e propria assunzione ma solo la stipula di un contratto di compartecipazione;

- **compartecipanti familiari:** sono quei lavoratori che si obbligano a coltivare in compartecipazione un terreno di altri, impegnandosi a lavorare in prima persona o con il lavoro del proprio nucleo familiare, garantendo comunque di mettere in campo il personale necessario alle esigenze del fondo da coltivare;
- **piccoli coloni:** si tratta di lavoratori che vengono contrattualizzati con forme di lavoro associativo e che devono coltivare un fondo che non richiede più di 119 giornate lavorative in un anno;
- **piccoli coltivatori diretti:** si tratta di coltivatori diretti proprietari di fondi che hanno bisogno di un numero di giornate di lavoro annue inferiore a 104.

Accertamento delle giornate di lavoro agricolo

Le **aziende agricole** e ogni altro datore di lavoro agricolo inviano ogni tre mesi all'Istituto nazionale di previdenza sociale (**Inps**) il cosiddetto **modello DMAG**. Si tratta di un modello con cui le aziende denunciano i lavoratori agricoli occupati alle proprie dipendenze e dichiarano i dati relativi alla retribuzione erogata e ai contributi dovuti. I dati del modello DMAG sono la base per procedere al **pagamento dei contributi**.

I dati contenuti nel modello DMAG servono a due cose:

- innanzitutto vengono utilizzati dall'Inps per il calcolo dei contributi dovuti dall'azienda agricola;
- in secondo luogo vengono usati per implementare la posizione assicurativa dei lavoratori agricoli, attraverso l'iscrizione degli stessi negli elenchi nominativi trimestrali in cui sono indicate le giornate effettuate presso ciascun datore di lavoro.

Fatto ciò, l'Inps, entro il 31 maggio di ogni anno redige l'**elenco nominativo annuale** che viene inviato al comune di residenza dei lavoratori agricoli dipendenti, affinché sia pubblicato nell'albo pretorio municipale per 15 giorni.

Disconoscimento di giornate lavorative

A questo punto, il lavoratore dipendente può accorgersi che l'Inps ha proceduto al **disconoscimento di alcune giornate lavorative** e ne ha riconosciute sussistenti solo alcune.

Lo stesso **ente previdenziale** ha chiarito che le giornate pubblicate sugli elenchi annuali hanno valore certificativo per l'accredito dei contributi previdenziali e quindi per l'erogazione delle prestazioni e pensioni **[1]**. Ciò significa che se il lavoratore non dimostra che in realtà in quelle giornate ha lavorato, l'Inps non ne tiene conto al fine del **diritto alla pensione**.

Il **disconoscimento di giornate lavorative** avviene, solitamente, per effetto di accertamenti sul campo da parte degli ispettori che accertano che il lavoratore agricolo non era realmente presente al lavoro per un certo numero di giornate pur essendo le stesse state dichiarate come giornate di lavoro nel modello DMAG. Di fronte a questa evidenza, allora, l'Inps procede a disconoscere quelle giornate di lavoro che diventano, dunque, giornate di non lavoro e che non producono dunque **contributi previdenziali** utili ai fini della pensione.

Ricorso contro disconoscimento di giornate lavorative

Quando il **lavoratore agricolo** si accorge, consultando gli elenchi annuali, che non gli sono state accreditate determinate giornate di lavoro può proporre **ricorso al Comitato integrazione salariati e operai agricoli** (detto Cisoa) per il tramite della sede Inps competente territorialmente, nel termine di 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio.

A questo punto, il Cisoa emetterà un provvedimento con cui accoglie il **ricorso del lavoratore**, imponendo dunque all'Inps di rettificare il numero di giornate accreditate, oppure rigettando il ricorso e confermando dunque la decisione dell'Inps di disconoscere le giornate di lavoro.

Contro la decisione del Cisoa, il lavoratore agricolo può presentare un ricorso di 2° istanza alla **Commissione centrale contributi Roma**, sempre per il tramite della sede Inps competente per territorio, entro il termine di 30 giorni dalla data di

notifica del provvedimento del Cisoa. Esperito anche questo ulteriore passaggio, al dipendente agricolo resta solo il ricorso al giudice del lavoro.

Disconoscimento di giornate lavorative: chi deve provare cosa

La Cassazione si è occupata spesso del disconoscimento di giornate lavorative. I lavoratori agricoli che subiscono questo provvedimento, infatti, di solito lo impugnano poiché, ovviamente, più giornate di lavoro vengono cancellate e più si allontana la data del **pensionamento**.

Approfondiamo allora una recente decisione della **Corte di Cassazione [2]**.

La decisione degli Ermellini trae origine dal contenzioso tra l'Inps ed un lavoratore agricolo di Foggia. In particolare, la Corte d'appello di Bari aveva confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva accolto la domanda proposta dal bracciante agricolo nei confronti dell'Inps ed aveva così accertato l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro agricolo intercorso nell'anno 1999 per 102 giornate tra il dipendente ed un'azienda agricola locale. La Corte d'appello aveva dunque condannato Inps alla nuova iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici nominativi degli operai a tempo determinato del Comune di residenza, elenchi dai quali l'Inps lo aveva cancellato a seguito del disconoscimento delle giornate di lavoro.

La Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Inps, chiarisce e ribadisce alcuni punti importanti.

In particolare, gli Ermellini ricordano che l'iscrizione di un lavoratore nell'**elenco dei lavoratori agricoli** svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l'Inps, a seguito di un controllo, disconosca l'**esistenza del rapporto di lavoro**, esercitando la propria facoltà di disconoscimento delle giornate di lavoro che, dagli accertamenti fatti, non risultano realmente lavorate.

In questo caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del **rapporto di lavoro agricolo** posto a fondamento del diritto all'iscrizione nei registri annuali e di ogni altro diritto di carattere previdenziale che deriva da questa iscrizione.

Secondo la Cassazione, dunque, l'iscrizione nei registri annuali agevola la prova del dipendente di avere effettivamente lavorato. Se l'Inps disconosce le giornate di lavoro, tuttavia, è **onere del dipendente** provare che in quei giorni ha effettivamente lavorato dietro compenso.

Ciò in quanto il **rapporto tra lavoratore agricolo e Inps** (cosiddetto **rapporto previdenziale**) sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto essenziale per la **nascita del rapporto previdenziale**. Se non c'è prova dell'effettivo svolgimento dell'attività di lavoro non può esservi nemmeno un rapporto previdenziale con l'Inps e, dunque, l'accredito dei contributi.

Cosa deve fare il lavoratore agricolo per stare sicuro?

Da tutto questo ragionamento non può scaturire una serie di **consigli per i lavoratori agricoli**.

Innanzitutto, è importante che se si viene a sapere che ci sono **accertamenti ispettivi** da parte dell'Inps o dell'Ispettorato del lavoro il dipendente si adoperi per essere registrato nei verbali. L'Inps infatti disconosce le giornate di lavoro proprio in virtù dei verbali di accertamento.

In secondo luogo, anche se si comprende che può essere una pratica pesante e non agevole, il dipendente agricolo dovrebbe raccogliere giorno per giorno qualche documento o fonte di prova dal quale si possa ricavare, in un futuro ed eventuale ricorso, che quel giorno egli stava effettivamente svolgendo **attività di lavoro agricolo** e che, dunque, l'eventuale disconoscimento della giornata di lavoro ad opera dell'Inps non corrisponde al vero.

Note

[1] Inps, Circ. n. 249/1995. **[2]** Cass., 16 maggio 2018, n. 12001.